

BANDO N. 364.235

SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPLESSIVE 650 POSIZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 3 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 2002-2005

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “*Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 7/04/2006, ed in particolare l’art. 8, comma 3, nonché l’art. 7, comma 2;

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006/2007 sottoscritto in data 13/05/2009, ed in particolare l’art. 4, comma 3;

VISTO l’art. 53 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto in data 21 febbraio 2002;

VISTO l’art. 5, commi 4 e 5, del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al biennio 2000-2001;

VISTA l’Intesa sottoscritta con le Organizzazioni Sindacali sull’attivazione delle procedure per le progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL 21.02.2002 come modificato dall’art. 8, comma 3, del CCNL 7.4.2006 del 28 aprile 2016;

PRESO ATTO che nella suddetta intesa le parti hanno convenuto di attivare le procedure in questione nelle more dell’approvazione del Fondo per il trattamento accessorio da parte degli organi vigilanti,

decreta

Art. 1 – Posizioni economiche da attribuire

1. E’ indetta una procedura selettiva per soli titoli per l’attribuzione di complessive 650 posizioni per progressioni economiche di cui all’art. 8, comma 3, del CCNL citato nelle premesse, per il personale inquadrato nei livelli apicali dei seguenti profili professionali:

Profilo professionale	livello	n. posizioni economiche
Funzionario di amministrazione	IV	60
Collaboratore tecnico Enti di Ricerca	IV	320
Collaboratore di amministrazione	V	111
Operatore tecnico	VI	124
Operatore di amministrazione	VII	35
Totale		650

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla presente procedura selettiva i dipendenti appartenenti ai profili professionali indicati all'art. 1 del bando, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla **data del 1° gennaio 2012**, che abbiano maturato alla medesima data un'anzianità di servizio di **4 anni** nel livello apicale di appartenenza o nella posizione economica inferiore, ivi inclusa l'anzianità nel livello corrispondente maturata anche presso gli Enti accorpati al CNR. Ai fini del possesso del requisito di cui sopra si tiene conto del disposto dell'art. 7, comma 2, del CCNL 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 2006 nonché dell'art. 4, comma 3, del CCNL 2006-2009 sottoscritto il 13 maggio 2009.
2. I candidati devono essere in servizio alla data di presentazione della domanda. A tal fine i candidati che cesseranno dal servizio in pendenza del termine di scadenza del bando, dovranno presentare la propria candidatura entro la data di cessazione dal servizio; agli stessi sarà consentito di integrare la domanda con tutta la documentazione richiesta entro il termine di scadenza del bando.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo **art. 8** può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.
4. Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di decorrenza giuridica dei benefici di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 3

Domanda di partecipazione - Modalità e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al comma 6 del presente articolo.
2. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, altre forme di presentazione o modalità di invio della domanda di partecipazione.
3. Le domande dovranno essere presentate **entro la data del 23 febbraio 2017**. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 CET della predetta data. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura. Il sistema informatico rilascia la ricevuta della corretta sottomissione della domanda.

4. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel successivo comma 6, lettera h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

5. Prima della presentazione della domanda di partecipazione il candidato deve predisporre la relazione sull'attività svolta nel triennio, ed acquisire l'atto di verifica seguendo quanto indicato al successivo art. 5 comma 1 lettere a) e b).

6. Per la presentazione della domanda occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro").

- a) i candidati devono utilizzare le proprie credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale (SIPER) e procedere, quindi, con le seguenti azioni:
- b) compilare la domanda;
- c) allegare il Pdf del curriculum, nel quale dovranno essere indicati i corsi di formazione, nonché i titoli culturali, professionali e di servizio maturati **fino alla data del 31 dicembre 2011, in ordine cronologico iniziando da quello più recente**;
- d) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
- e) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf;
- f) allegare la relazione sull'attività svolta nel triennio 2009-2011, sottoscritta con firma autografa leggibile dal candidato;
- g) allegare il modulo in formato Pdf relativo all'atto di verifica dell'attività svolta nel triennio 2009-2011, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal Direttore Generale/Direttore dell'Istituto o Dirigente della Struttura di appartenenza;
- h) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.

7. Le comunicazioni inerenti la presente procedura sono inviate all'indirizzo indicato in domanda dal candidato, scelto tra l'indirizzo di posta elettronica istituzionale CNR del candidato, ovvero un indirizzo di PEC personale del candidato.

8. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. Il CNR effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nel curriculum ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 - Titoli valutabili - punteggi

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al successivo articolo 6, dispongono di 100 punti così ripartiti:

Operatore di amministrazione (VII livello) e Operatore tecnico (VI livello):

- | | |
|---|----------|
| a) anzianità di servizio | punti 50 |
| b) formazione | punti 10 |
| c) titoli (titoli culturali, professionali e di servizio) | punti 10 |

presentazione della domanda, ad inviare telematicamente all' Ufficio Concorsi e Borse di Studio - DCGRU, il modulo relativo all'atto di verifica dell'attività svolta e la relazione presentata dal candidato e trasmetterne formalmente copia al candidato. Dovrà altresì motivare alla Direzione Generale il ritardo nell'adempimento.

4. Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47bis del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002, la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo.

5. Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, il candidato può presentare, contemporaneamente all'inoltro della domanda, motivato reclamo entro il termine di **cinque giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito negativo, all'apposito Comitato da costituirsi ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del CCNL previgente; tale reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato entro il termine di **10 giorni** dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere obbligatorio che viene comunicato al predetto Ufficio. La decisione finale è assunta dal Direttore Generale sulla base del parere reso dal Comitato di verifica e comunicata al dipendente e all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio.

Art. 6 - Commissioni esaminatrici

1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale saranno nominate le Commissioni esaminatrici, una per ciascun profilo professionale. Le Commissioni saranno composte da tre a cinque membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti del CNR, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.

2. Il decreto di nomina delle Commissioni sarà pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR e su Selezioni Online.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Anche il provvedimento di assegnazione delle funzioni di componente effettivo ad uno dei supplenti già indicati nel decreto è pubblicato sul sito unicamente a fini di trasparenza.

4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione

6. Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori entro il termine massimo di quattro mesi dalla data della prima riunione; tale termine potrà essere prorogato, per comprovati motivi, di ulteriori due mesi dal Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di studio.

Art. 7 - Valutazione e formazione delle graduatorie

1. Ciascuna Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione dei curricula dei candidati.
2. L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta di cui alla lettera d) dell'art. 4 avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza e, in caso di verifica negativa, del parere formulato dal Comitato secondo le procedure di cui al precedente art. 5 comma 5.
3. Se detta verifica è positiva dà luogo all'attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) dell'art. 4, se negativa il punteggio da attribuire è pari a zero.
4. La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui all' art.4, formerà la graduatoria di merito.
5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:
 - dalla maggiore anzianità di servizio
 - dalla maggiore età anagrafica.
6. I dati relativi alla predetta anzianità e le date di nascita dei candidati saranno forniti dall'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale - DCGRU.

Art. 8 - Responsabilità procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e borse di Studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane – Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma (tel. 06 4993.2172 – Fax 06 4993.3852) –email: concorsi@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 9 – Regolarità atti – attribuzione delle posizioni economiche - decorrenza

1. Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Concorsi - DCGRU, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente articolo 7, comma 5, saranno approvate le graduatorie.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione stabilendo un termine per la relativa regolarizzazione.
3. Le posizioni economiche saranno attribuite fino a concorrenza dei posti indicati nel precedente art. 1, per ogni profilo, con decorrenza degli effetti giuridici a far data **dal 01.1.2012** e con effetti economici dal **01.1.2015**, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, come modificato dalla L. 147/2013.
4. L'attribuzione delle posizioni economiche resta subordinata all'approvazione del fondo per il trattamento accessorio da parte degli organi vigilanti.

5. Nel limite dello stanziamento e del numero complessivo delle progressioni economiche riportate nel sopra citato art. 1 del bando, a conclusione delle procedure selettive, l'Amministrazione potrà destinare eventuali posizioni che risultassero eccedenti ad incremento di altre posizioni previste nel medesimo art. 1, secondo quanto stabilito nell'Intesa con le OO.SS. del 28.4.2016.

6. Le graduatorie saranno pubblicate in via telematica sul sito Internet del CNR agli indirizzi www.urp.cnr.it e <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro; l'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto.

2. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane.

Art. 11 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it "utilità").

2. Le richieste di accesso agli atti della selezione saranno pubblicate nell'area "*concorsi*" del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it.

3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Di tale pubblicazione è data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'Ente.

IL PRESIDENTE